



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

---

L E C C E

# REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

Adottato con Delibera del Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di Lecce in data 02/07/2025

## Indice

- Art. 1 Premesse e definizioni
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Accesso generalizzato e accesso documentale
- Art. 4 Legittimazione soggettiva
- Art. 5 Istanza di accesso civico e generalizzato
- Art. 6 Responsabili del procedimento
- Art. 7 Soggetti Controinteressati
- Art. 8 Termini del procedimento
- Art. 9 Eccezioni assolute all'accesso generalizzato
- Art. 10 Eccezioni relative all'accesso generalizzato
- Art. 11 Richiesta di riesame
- Art. 12 Motivazione del diniego all'accesso
- Art. 13 Impugnazioni

## **Art. 1 Premesse e definizioni**

1. In osservanza ai principi di trasparenza, tutela del diritto alla riservatezza e imparzialità dell'azione amministrativa, il presente regolamento, redatto tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine, è adottato in conformità al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., alla Legge del 7 agosto 1990 n. 241 nonché alle Delibere ANAC adottate in materia, tra cui la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 (Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013).

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "accesso documentale": il diritto a prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi da parte di soggetti privati, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso così come previsto e disciplinato dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) "accesso civico" (o accesso civico "semplice"): il diritto, disciplinato dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013, di richiedere i dati, i documenti e le informazioni che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi di legge;
- c) "accesso generalizzato": il diritto, disciplinato dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 33/2013, di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione (di cui alla lettera b), per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali, sull'utilizzo delle risorse e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis dello stesso D.Lgs. n. 33/2013;
- d) "RPCT": Responsabile Unico della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza amministrativa.

## **Art. 2 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- l'accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'Ordine abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- l'accesso generalizzato che sancisce il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'Ordine, ulteriori rispetto a quelli già soggetti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

## **Art. 3 Accesso generalizzato e accesso documentale**

1. L'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, resta disciplinato da tali norme; l'Ordine ne dà attuazione in conformità a tali disposizioni e a quelle regolamentari appositamente adottate con il "Regolamento per l'accesso da parte dei terzi ai

**documenti amministrativi**", adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce il **13 marzo 2013**.

2. La finalità dell'accesso documentale *ex lege* n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L'accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti all'accesso civico (generalizzato e non).

3. Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; la legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'Ordine ad un controllo generalizzato.

#### **Art. 4 Legittimazione soggettiva**

1. L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

2. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.

3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l'Ordine dispone.

#### **Art. 5 Modalità di presentazione delle istanze di accesso civico e di accesso generalizzato**

1. Le istanze sono presentate dall'interessato utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ordine e allegata al presente Regolamento. In ogni caso l'istanza deve contenere le generalità del richiedente, i suoi recapiti e il domicilio digitale se disponibile; individua inoltre in modo chiaro i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

2. Le istanze possono essere presentate dal soggetto interessato alla Segreteria dell'Ordine, specificando nell'oggetto "Istanza di accesso civico" o "Istanza di accesso generalizzato", secondo le seguenti modalità:

a) sottoscritta mediante la firma digitale e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata **ord.lecce@cert.legalmail.it** o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria **info@ordineavvocatilecce.it**;

b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata **ord.lecce@cert.legalmail.it** o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria **info@ordineavvocatilecce.it**;

c) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità e consegnata presso la **Segreteria dell'Ordine al VI piano del Palazzo di Giustizia di Viale De Pietro, n. 3**, o inviata a

mezzo raccomandata a/r all'indirizzo **Ordine degli Avvocati di Lecce, Viale Michele De Pietro, n.3 - 73100 Lecce.**

2. Per la presentazione delle istanze di accesso civico e di accesso generalizzato non è richiesta alcuna motivazione, le istanze possono essere presentate in carta semplice e non sono previste particolari formalità.

3. Tutte le richieste di accesso pervenute all'Ordine dovranno essere registrate in ordine cronologico nel **Registro degli accessi**, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine, nella sezione "Amministrazione trasparente".

#### **Art. 6 Modalità di gestione delle istanze di accesso civico e di accesso generalizzato**

1. Le istanze di accesso civico e di accesso generalizzato sono prontamente inoltrate per opportuna conoscenza dalla Segreteria dell'Ordine al RPCT, mediante comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria da quest'ultimo indicati e pubblicati nell'Albo degli Avvocati.

2. L'Ordine provvede al riscontro delle richieste di accesso di cui al precedente art. 2 e a tal fine si avvale del supporto del RPCT, che coordina l'attività istruttoria e ogni altro adempimento inerente al procedimento.

3. La Segreteria e il personale amministrativo dell'Ordine garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da comunicare al richiedente o da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ordine, coordinandosi con il RPCT.

#### **Art. 7 Soggetti Controinteressati**

1. L'Ordine, qualora individui soggetti controinteressati a un'istanza di accesso generalizzato, è tenuto a dare comunicazione ai medesimi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

2. Ai fini del presente Regolamento, soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del D.Lgs. 33/2013:

a) protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia;

b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato *ex* Art.15 Costituzione;

c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all'Ordine (Consiglieri, dipendenti, collaboratori, consulenti, componenti di altri organismi).

4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Ordine provvede sulla richiesta di accesso, accertata l'eventuale ricezione di comunicazioni da parte dei controinteressati.

5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

### **Art. 8 Termini del procedimento**

1. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

2. In caso di accoglimento, la Segreteria dell'Ordine provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

3. Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Ordine è tenuto a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame, oppure ricorso al giudice amministrativo.

4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, l'Ordine deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

### **Art. 9 Eccezioni assolute all'accesso generalizzato**

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.. Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso:

- per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della Legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

- nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

- nei confronti dell'attività dell'Ordine diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

2. Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni l'Ordine è tenuto a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

3. Nella valutazione dell'istanza di accesso, l'Ordine deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

4. Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida 28 dicembre 2016, recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, che si intendono qui integralmente richiamate.

### **Art. 10 Eccezioni relative all'accesso generalizzato**

1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che l'Ordine deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

- a) alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico;
- b) alla sicurezza nazionale;
- c) alla difesa e alle questioni militari;
- d) alle relazioni internazionali;
- e) alla politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; in particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;

- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;

- la comunicazione di dati particolari ai sensi del GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003;

- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta dell'Ordine, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;

- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. L'Ordine è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento e al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.

5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

6. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

#### **Art. 11 Richiesta di riesame**

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 8, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

2. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il RPCT consulta il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

#### **Art. 12 Motivazione del diniego all'accesso**

1. Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del RPCT, gli atti sono adeguatamente motivati.

### **Art. 13 Impugnazioni**

1. Avverso la decisione sull'istanza di accesso generalizzato, il richiedente o il controinteressato possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

## MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e  
Regolamento dell'Ordine degli Avvocati di Lecce approvato con delibera n. \_\_\_\_\_)

Il/la sottoscritto/a cognome\* \_\_\_\_\_ .nome\* \_\_\_\_\_  
nato/a\* \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente in\* \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_  
cell. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Considerata

l'omessa o la parziale pubblicazione del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito dell'ordine degli Avvocati di Lecce

.....  
.....

### CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, e dell'art. 8 del Regolamento dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

\_\_\_\_\_

(Si allega copia del proprio documento d'identità)

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso leggibile)

#### Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 Regolamento 2016/679/UE)

##### 1. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dall'Ordine degli Avvocati di Lecce per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

##### 2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

##### 3. Modalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, in ogni caso per il tempo necessario all'espletamento del procedimento di accesso e per il tempo di conservazione della relativa documentazione stabilito dalla normativa.

##### 4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Autorizzati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

##### 5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE.

##### 6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine degli Avvocati di Lecce.

## MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO

(art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 e  
Regolamento dell'Ordine degli Avvocati di Lecce approvato con delibera n. \_\_\_\_\_)

Il/la sottoscritto/a cognome\* \_\_\_\_\_ nome\* \_\_\_\_\_  
nato/a\* \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente in\* \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_  
cell. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, e dell'art. 5 del Regolamento dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, disciplinanti il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dall'Ente,

### CHIEDE

i seguenti dati, informazioni documenti:

\_\_\_\_\_

Indirizzo per le comunicazioni:

\_\_\_\_\_

(Si allega copia del proprio documento d'identità)

\_\_\_\_\_

(luogo e data)

\_\_\_\_\_

(firma per esteso leggibile)

#### **Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 Regolamento 2016/679/UE)**

##### **1. Finalità del trattamento**

I dati personali verranno trattati dall'Ordine degli Avvocati di Lecce per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

##### **2. Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

##### **3. Modalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati**

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, in ogni caso per il tempo necessario all'espletamento del procedimento di accesso e per il tempo di conservazione della relativa documentazione stabilito dalla normativa.

##### **4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati**

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Autorizzati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

##### **5. Diritti dell'interessato**

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE.

##### **6. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine degli Avvocati di Lecce.

